

A.R.C.E.A.

(Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura)
Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n° 165/1999 e della L.R. n° 24/2002

STATUTO

Approvato con Delibera di Giunta Regionale dell'8 agosto 2005, n. 748 e successive
modificazioni ed integrazioni

STATUTO

Articolo 1 Istituzione dell'ARCEA

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del D.Lgs. 29 maggio 1999, n° 165, l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).
2. L'ARCEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente Statuto.
3. L'Agenzia ha sede in Catanzaro e può dotarsi di strutture sul territorio.
4. L'ARCEA è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. N° 165/99.

Articolo 2 Funzioni e competenze

1. All'ARCEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Calabria degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, dagli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziato e/o cofinanziato dai due Fondi FEAGA e FEASR di cui ai Regolamenti dell'Unione Europea tempo per tempo vigenti in materia.
2. All'ARCEA potrà essere affidata anche dalla Città Metropolitana, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione, la funzione di organismo pagatore. In questo caso all'ARCEA possono essere affidate anche le sole funzioni di cui ai punti b) e c) del successivo comma 3.
3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi dei Regolamenti dell'Unione Europea tempo per tempo vigenti in materia, l'ARCEA provvede a:
 - a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria e nazionale;
 - b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;
 - c) contabilizzare i pagamenti, attraverso le registrazioni nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati i finanziamenti del Fondo, segnatamente, per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.
4. L'Organismo Pagatore, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, può delegare l'esecuzione dei compiti ad esso assegnati conformemente a quanto previsto dai Regolamenti dell'Unione Europea tempo per tempo vigenti in materia ed, in specie, alle condizioni di cui alla lettera D) "Delega", capo 1D), dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 127/2022, previa autorizzazione dal Dipartimento della Giunta Regionale della Calabria che esercita la vigilanza sull'Ente.

Articolo 3

Rapporti con gli altri Enti

1. L'ARCEA:

- a) fornisce all'AGEA, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea;
- b) *(abrogato)*
- c) *(abrogato)*
- d) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'Economia e delle Finanze richieste motivate per anticipazione di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.

Art. 4

Gestione delle informazioni

- 1. L'ARCEA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnate dal presente statuto, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n°173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

Art. 5

Regolamenti e struttura

- 1. I regolamenti approvati con provvedimento direttoriale disciplinano l'articolazione e il funzionamento delle strutture amministrative e contabili dell'ARCEA, l'attività, i compiti e le attribuzioni del personale.
- 2. I regolamenti, tenuto conto del Regolamento (CE) n. 885/06 nonché delle linee direttrici per la liquidazione dei conti dei Fondi FEAGA e FEASR, tra l'altro:
 - a) Prevedono la separazione delle strutture cui è affidato lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, nonché la costituzione dei servizi di controllo interno e tecnico;
 - b) Garantiscono che la ripartizione dei compiti avvenga in modo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione, e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario;
 - c) Introducono un sistema di controllo che consenta di individuare con certezza e celerità le responsabilità dei singoli funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni, determinando le competenze attribuite a ciascun funzionario.

Art .6

Personale

1. Al personale dell'ARCEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Enti Locali - Regione.
2. La struttura organizzativa è caratterizzata dalla flessibilità dei servizi e degli uffici, con la conseguente fungibilità delle unità lavorative. Il personale assegnato a ciascun ufficio o servizio potrà essere assegnato a diversa funzione in via temporanea o permanente, su disposizione del Direttore.
3. La rappresentazione grafica della struttura dell'ARCEA e tutto il suo contenuto, sono meramente indicativi e modificabili dal Direttore, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. i) del presente Statuto.

Art .7

Utilizzazione di risorse umane esterne

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in relazione ad esigenze operative particolari e in mancanza o indisponibilità di specifiche figure professionali interne, l'ARCEA potrà utilizzare risorse umane esterne, anche acquisendo collaborazioni e consulenze con contratti di diritto privato, stipulati con singoli o con associazioni od organismi pubblici e/o privati.

2. C
on i contratti di cui al primo comma del presente articolo l'ARCEA può affidare ai soggetti qui contemplati, lo svolgimento di singole fasi del procedimento, ferma restando la responsabilità dell'ARCEA per le determinazioni assunte e il controllo dell'opera svolta.

Art .8

Affidamento di servizi

1. L'ARCEA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati dalla normativa nazionale, di Assistenza Agricola (CAA).
2. L' ARCEA può altresì, stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori e con le Organizzazioni professionali riconosciute ed operanti nel territorio Regionale per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni ed alle Organizzazioni professionali dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. L'ARCEA, per il suo funzionamento e come Organismo Pagatore, stipulerà convenzioni per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa con Istituti di Credito, nel rispetto delle norme vigenti.

Art .9 Organi

1. Sono organi dell'ARCEA:
 - a) il Direttore;
 - b) (*abrogato*);
 - c) ***L'Organo di Revisione dei Conti.***

Art .10 Il Direttore

1. Il Direttore dell'ARCEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa individuazione, mediante pubblica selezione, dei candidati idonei che abbiano comprovate competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di operatività dell'Agenzia.
2. Il Direttore dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dal comma 1 del successivo articolo 19.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
4. Il Direttore può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera, previa valutazione negativa del suo operato.
5. Al Direttore spetta un'indennità equiparata agli emolumenti corrisposti al Dirigente Generale della Regione Calabria.

6. Il Direttore:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende all'attività Amministrativa;
- b. adotta gli atti di recepimento degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali. Approva ed adotta in forma di decreto gli atti necessari all'azione e alla gestione amministrativa;
- c. definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento;
- d. approva regolamenti, piani e programmi predisposti dai Dirigenti conseguimento;
- e. approva per le entrate e le spese afferenti il funzionamento, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo;
- f. propone alla Giunta Regionale le variazioni della pianta organica che comportino un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale;
- g. stipula atti, contratti e convenzioni;
- h. gradua le funzioni, attribuisce gli incarichi ai Dirigenti ed al personale e ne definisce le indennità nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale;
- i. definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia ed adotta le innovazioni utili all'ottimizzazione della struttura ed al suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi;

7. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da un Dirigente da lui stesso designato.

Art .11
Il Comitato di indirizzo (abrogato)

Art .12
L'Organismo di Revisione dei Conti¹

1. ***L'Organismo di Revisione dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale ed è composto da un membro effettivo e da uno supplente, entrambi iscritti nel registro dei Revisori contabili.***
2. ***L'Organismo di Revisione dei Conti*** resta in carica tre anni.
3. ***L'Organismo di Revisione dei Conti***, per l'esercizio del controllo sull'Amministrazione dell'Agenzia:
 - a) Esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
 - b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo
4. Qualora ***l'Organismo di Revisione dei Conti*** accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia deve fornire tempestiva informativa al Direttore ed al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 16, comma 3.
5. Tutti gli atti ***dell'Organismo di Revisione dei Conti*** sono notificati al Direttore dell'Agenzia.
6. **Il valore dei compensi spettanti all'Organismo di Revisione dei Conti è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:**

- 0,4% delle Entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00.

6. bis. In ogni caso, l'onorario minimo previsto è pari ad euro 6.000,00 annue, al lordo delle

¹ Articolo così modificato con D.G.R. n. 157 del 10 maggio 2013.

ritenute di legge, mentre l'onorario massimo è pari a euro 10.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge.

6. **ter.** Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese.

6. **quater.** Al membro supplente compete un'indennità solo in caso e per il periodo di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo.

7. L' **Organismo di Revisione dei Conti** Revisione può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata Delibera.

8. **Soppresso.**

Art .13

Controlli e verifiche

1. Le procedure messe in atto dall' ARCEA devono garantire che le domande soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per poter accedere agli aiuti e che i pagamenti siano erogati esclusivamente ai richiedenti.

2. Il controllo amministrativo si svolge anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall' AGEA, dei dati del servizio informativo regionale e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

3. Il servizio di controllo interno esegue verifiche sulle procedure di erogazione di aiuti sulla base di programmi di autocontrollo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate dalla normativa nazionale e comunitaria.

4. In caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, l'ARCEA recupera, per conto dei Fondi relativi ai regimi di spesa FEAGA e FEASR e degli altri soggetti finanziatori, tutte le somme indebitamente percepite, applicando i criteri previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Art. 14

Bilancio e certificazione

1. Il bilancio di funzionamento dell'ARCEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il Direttore predispone il bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

3. Le procedure di gestione contabile e di predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi sono contenute nei regolamenti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

4. L'esercizio finanziario comunitario riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dai Fondi FEAGA e FEASR ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria.

5. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 165/1999, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

Art. 15

Attribuzione e gestione delle risorse finanziarie

1. Le entrate dell'ARCEA consistono:

a) nelle somme destinate all'ARCEA dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento degli aiuti comunitari e della struttura dell'organismo pagatore e nei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR.

b) nelle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

c) negli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;

d) nelle somme destinate dai soggetti che attribuiscono all'ARCEA compiti di organismo pagatore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Statuto.

2. Le somme assegnate all'ARCEA dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate ai sensi del comma precedente.

3. Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'ARCEA sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura "aiuti comunitari" da tenersi presso la tesoreria provinciale dello Stato.

4. L'Agenzia, al fine di adempiere alle sue funzioni, individua, mediante il ricorso alle possibili procedure previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici", l'istituto di credito bancario, singolo o in forma associata, a cui affidare l'attività di tesoreria e di cassa.

5. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato nelle forme previste dal comma 3, la convenzione di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo n. 385/93 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 16

Vigilanza regionale

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell'ARCEA sottoponendo, in particolare, al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

a) Bilancio di previsione e relative variazioni;

b) Bilancio di esercizio;

c) (*Abrogato*)

d) Assunzioni del personale, con procedure concorsuali pubbliche o variazioni di pianta organica, entrambe comportanti un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale.

2. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti perché richiesti da norme comunitarie e nazionali di settore.

3. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di parere reso dal Comitato di Vigilanza, da istituire in via amministrativa presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, composto da tre Dirigenti. E' fatta salva la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1).

4. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati al Comitato di Vigilanza di cui al precedente comma 3, entro dieci giorni dalla loro adozione.

5. Le procedure di controllo devono concludersi entro i successivi 15 giorni, fatte salve le approvazioni di competenza del Consiglio regionale quando collegate ai documenti di bilancio preventivo e di esercizio della Regione.

Art. 17

Fase di avvio. Buon funzionamento dell'ARCEA

1. Il Direttore, al fine di attuare la piena operatività e garantire il buon funzionamento dell'Agenzia ha, altresì, la facoltà di stipulare convenzioni con l'AGEA, con altri Organismi Pagatori regionali e con loro Enti strumentali, finalizzate al processo di formazione del personale e all'acquisizione delle conoscenze, buone prassi tecniche e professionali per ottenere la massima efficienza del funzionamento dell'Agenzia;

2. L'ARCEA, oltre che dagli Enti pubblici di cui al D.Lgs. n. 165/01, può richiedere il comando, il distacco o il trasferimento di personale dalla Regione Calabria, dall'AGEA, dagli altri Organismi Pagatori e dagli Enti di cui al precedente art. 2, comma 2. Medesima

facoltà è estesa anche agli Enti strumentali delle predette Amministrazioni, nonché a soggetti privati da quest'ultime partecipati, che perseguono interessi anche di natura pubblicistica.

3. Per le eventuali ulteriori disponibilità previste nella pianta organica si procede ai sensi della normativa vigente e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché del regolamento di cui all'art. 5 del presente Statuto.
4. Il personale comandato, trasferito o distaccato all'ARCEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità possedute presso l'Ente di provenienza, ivi compreso il Fondo di previdenza, se più vantaggiosi.

Art. 18 **Modifica statuto**

(Abrogato)

Art. 19 **Disposizioni transitorie**

1. La prima nomina del Direttore, dei Dirigenti, e del Collegio dei revisori, viene effettuata con provvedimento del Presidente pro-tempore della Giunta regionale. In sede di prima nomina, il mandato del Direttore in carica all'atto del riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria ad opera delle competenti Autorità Ministeriali, ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del suddetto riconoscimento, in aggiunta al pregresso periodo già trascorso nella carica.
2. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore la Regione individua l'ARCEA – ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Reg. (CEE) 1663/95 – quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento di cui all'art. 5, comma 3), del Decreto Legislativo 165/1999.

Art. 20 **Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Statuto, si provvede in termini di copertura di cassa mediante il prelevamento della somma dal bilancio di previsione della Regione.
2. Per gli anni successivi al 2006 gli importi dei relativi stanziamenti sono fissati dalle leggi annuali di bilancio.